

Un'Arte «nuovamente istituita»: i biavaroli a Verona tra XVII e XVIII secolo

VALERIA CHILESE

Nata in pieno XVII secolo a Verona, l'arte dei biavaroli fatica a ritagliarsi un proprio spazio autonomo di manovra. Se da un lato, infatti, il governo cittadino appoggia la nascita di nuove corporazioni – caldeggiata, a metà XVIII secolo dagli anziani delle Arti – dall'altra le organizzazioni già esistenti guardano con sospetto alla possibile erosione di una serie di prerogative e vantaggi sino a questo momento loro riservate. È il caso, in particolare, di *pistori* (fornai) e *molinari* (mugnai), corporazioni che fino a questo momento avevano gestito in esclusiva la vendita di legumi e cereali, affidata ora – almeno in parte – alla nuova corporazione. Attraverso suppliche, processi, richieste di precisazioni, la nuova arte prova con fatica a definire il proprio ambito, in un contesto urbano – quello che segue alla terribile pestilenza degli anni Trenta del XVII secolo – in fase di ridefinizione e riorganizzazione.

A «newly established» Art: biavaroli in Verona between the 17th and 18th Centuries

Born in the middle of the 17th Century, the Art of the *biavaroli* (grain sellers) struggled to carve out its own autonomous room for maneuver. If, on the one hand, the city government supported the creation of new guilds – advocated in the mid-18th Century by the Elders of the Arts – on the other hand, the already existing organizations look with suspicion at the possible erosion of a series of prerogatives and advantages until this moment, reserved for them. This was the case, particularly with *pistori* (bakers) and *molinari* (millers), guilds that had hitherto exclusively managed the sale of pulses and cereals, which was now entrusted – at least in part – to the new guild. Through pleas, lawsuits, and requests for clarifications, the new Art struggled to define its sphere in an urban context – the one following the terrible plague of the 1630s – through a phase of redefinition and reorganization.

Il 26 febbraio 1637 il Consiglio dei XII e L di Verona viene chiamato a prendere una decisione in relazione a una supplica presentata dalla costituenda Arte dei biavaroli¹: l'Arte, che si definisce come «novamente istituita con l'esempio

Sigle: AAC = Antico Archivio del Comune; AEP = Antichi Estimi Provvisori; ASVr = Archivio di Stato di Verona; CdA = Compagnie d'Arte; CdM = Casa dei Mercanti.



dell'altre Arti di questa Città», chiede infatti l'approvazione di una serie di «regole, dall'osservanza delle quali spera la sua preservazione et aumento»².

Fin dalle prime "battute" della documentazione in nostro possesso, appare evidente che la neonata corporazione presenta alcuni aspetti che la differenziano rispetto ad altre realtà scaligere. Un primo elemento riguarda senza dubbio la data di nascita: siamo infatti in pieno Seicento, all'indomani della pestilenza che aveva colpito con durezza anche Verona³. Una nascita tardiva, dunque, in una fase estremamente delicata per la vita della città e per il mantenimento dell'ordine pubblico, in particolare relativamente all'approvvigionamento di cibo⁴. Non si tratta certo di una coincidenza: è evidente che, in questo particolare contesto, le corporazioni vengono ancora considerate dalla classe dirigente locale come elementi positivi, in grado di favorire quella «riorganizzazione delle economie cittadine che, mirando a riposizionarle entro circuiti di mercato più circoscritti, o se non altro votati a un interscambio più selettivo, tendeva a ridisegnarne il tessuto produttivo e dei servizi e chiamava per questo a una rinnovata azione strategica anche la realtà corporativa»⁵.

La peculiarità della situazione emerge poi a più riprese tra le righe dello statuto sottoposto ad approvazione: molte delle norme che dovranno regolarne la vita si soffermano infatti su tematiche di natura economica, ribadendo in particolare il desiderio di evitare l'accumularsi di debiti⁶.

1 Anche a Genova l'Arte dei biavaroli si era costituita in epoca piuttosto tarda: i *farinotti* risultano infatti operanti a partire dal 1577 (MASSA, *Annona e corporazioni*, p. 391); al contrario, a Milano essi sono presenti fin dalla fine del Trecento (PARZIALE, *Corporazioni e mercato*, p. 206).

2 ASVr, CdM, reg. 6: *Statuti dell'Arte dei biavaroli* (1637 febbraio 26).

3 A questa nascita ne seguiranno altre: nel 1656, infatti, gli Anziani delle Arti e il Vicario della Casa dei Mercanti sosterranno la necessità di costituire alcune nuove corporazioni di mestiere, per rendere più completo il quadro delle Arti già operative a Verona (ASVr, CdA, Speciali, reg. 1, cc. 40-42).

4 Non si tratta di un caso isolato: anche a Bologna e a Milano il Seicento registra casi di interventi importanti nel settore dell'annona (GUENZI, *Un mercato regolato*, pp. 371-372; GUENZI, *La tutela del consumatore*, pp. 733-756; DE LUCA, *Mercanti imprenditori*, p. 94).

5 MOIOLI, *I risultati di un'indagine*, p. 23. Come evidenzia lo studioso, il trend riguarda l'intera Penisola: gli incrementi – nello specifico – non derivano tanto dal frazionamento di strutture preesistenti quanto piuttosto dalla nascita di nuovi organismi (*ivi*, p. 22). Interessante in tal senso il caso lucchese studiato da GIULI, *L'abbondanza e la quiete*, in particolare alle pp. 593-595.

6 Mentre, infatti, gli statuti più antichi si concentravano in particolare sulle competenze attribuite ai singoli mestieri e si preoccupavano di definire con chiarezza le strutture gerarchiche al loro interno, con il passare del tempo l'attività normativa era andata soffermandosi in misura crescente sulla precisa definizione dei limiti entro i quali gli iscritti avrebbero potuto agire e sulla necessità di individuare responsabili capaci, in grado di gestire con oculatezza l'economia delle Arti (sul tema: CHILESE, *I mestieri*, pp. 55-66; GUENZI, *Un mercato regolato*, p. 24).

In effetti, l'esistenza dei biavaroli si presenta fin da subito come problematica: legata alla vendita di legumi e cereali – prodotti dunque di notevole rilevanza, che attiravano l'attenzione di numerosi altri soggetti, appartenenti a corporazioni diverse –, l'Arte si troverà continuamente nella necessità di difendere i propri privilegi da attacchi ripetuti, posti in essere soprattutto da pistori e molinari. Una conflittualità, questa, che è per così dire scritta nel DNA dell'Arte, al cui interno troviamo una notevole percentuale di individui già iscritti ad altre fraglie.

Si tratta, insomma, di una corporazione che fatica a imporsi nel panorama urbano preesistente; una corporazione che, nello stesso tempo, riveste un ruolo rilevante nell'economia cittadina, curando il rifornimento di prodotti essenziali per l'alimentazione.

La costituzione seicentesca e le prime revisioni

La supplica presentata dai biavaroli nel febbraio del 1637 contiene una nutrita serie di “articoli” destinati a regolamentare la vita della nuova corporazione. Redatte in accordo con il vicario e i consoli della Casa dei Mercanti, le norme in questione iniziano con il fornire una serie di indicazioni di natura devozionale⁷:

Primo: che non principiandosi bene se non dal Cielo né potendosi molto promettersi Arte alcuna della conservazione et aumento di sé medesima se non è degnamente et devotamente raccomandata alla particolar protezione di qualche glorioso santo, sia perciò stabilito che nel dì 13 di giugno, che sarà la festività del miracoloso Sant'Antonio da Padova per solennizzare l'ingresso dell'Arte e felicitare il progresso sotto gli auspici di così gran protettore, debba esser celebrata a spese dell'Arte una messa solenne al suo sacro altare in San Fermo.

Dopo aver deciso la creazione di un gonfalone raffigurante il santo e la Vergine, lo statuto dell'Arte passa a occuparsi delle cariche istituzionali, che avrebbero dovuto essere rinnovate ogni anno, con uno «scrutinio libero con bussoli e ballote», alla presenza del vicario e dei consoli della Casa dei Mercanti. La

⁷ Come indicato da diversi autori, nel corso degli anni l'attenzione nei confronti della pratica devozionale da parte delle corporazioni di mestiere era andata “affievolendosi”: nel corso del Seicento si nota un incremento delle indicazioni relative alle spese di “rappresentanza” e manutenzione dei luoghi di culto (banchi, altari, gonfaloni), mentre tendono a divenire secondari gli obblighi di assistenza ai confratelli infermi o alle famiglie dei defunti che avevano caratterizzato gli statuti più antichi (sul tema si veda NUBOLA, *Confraternite e associazioni*, in particolare alle pp. 312-313).

“Banca” (cioè la dirigenza dell’Arte) sarebbe dunque stata costituita da un massaro, un gastaldo, un sindaco e quattro ragionieri: terminato l’incarico ognuno di essi avrebbe dovuto osservare una vacanza di tre anni. Agli eletti viene fatto divieto di rifiutare l’incarico per il quale si era stati designati⁸.

Una particolare attenzione veniva poi riservata al tema delle spese che la Banca avrebbe potuto sostenere: si tratta di un capitolo non sempre contemplato negli statuti più antichi, di origine medievale, ma che evidentemente i biavaro e il vicario della Casa dei Mercanti avevano reputato utile inserire⁹. Ecco dunque che per «fare spese extra ordinarie o tratar alcun negozio» i dirigenti sarebbero stati obbligati a «far chiamar l’Arte, né abbino loro autorità di far da sé stessi novità alcuna che derogasse o in minima parte alterasse quanto viene stabilito nei capitoli dell’Arte»¹⁰.

Il capitolo che maggiormente sembra attrarre l’attenzione del Consiglio è però il sesto, la cui approvazione viene vincolata all’introduzione di una variazione di una certa importanza. Mentre infatti il testo originale vincola la possibilità di «vender o far vender» in città o nei sobborghi merci di pertinenza dell’Arte all’accettazione e descrizione nella stessa, «con le condizioni e contribuzioni stabilite», la norma approvata precisa che

per esser biavaro basti esser descritto nell’Arte, né abbia obbligo da esser accettato dalle due parti della Banca né in altro modo, e sia e s’intendi levata l’ultima clausola in questo proposito di detto capitolo al quale però sia aggiunto che ogni uno a suo piacere possa farsi descrivere nell’Arte mentre sia persona onorata e di buona condizione salva in tal caso la cognizione al Magnifico signor Vicario che sarà pro tempore.

L’evidente desiderio di facilitare l’ingresso all’Arte determinerà l’intervento del Consiglio anche in relazione al capitolo successivo (VII). Il tema, in questo

8 Fatti salvi casi di grave e reale impedimento, per coloro che non avessero accettato l’incarico era prevista una pena pecuniaria di 10 lire «applicare la metà alla Casa de’ Mercanti e l’Arte metà all’Arte suddetta» (capitolo III). L’attenzione a questo genere di problema è quasi una costante delle redazioni statutarie tra Sei e Settecento: molti degli statuti insistono infatti sulla necessità che i massari fossero persone preparate, in grado di svolgere al meglio i compiti loro attribuiti. La gravosità degli stessi poteva essere in parte ripagata dall’esenzione da dadie e gravezze durante il periodo dell’incarico e dall’eventuale corresponsione di uno stipendio (CHILESE, *I mestieri*, pp. 63-64).

9 Si tratta di un’attenzione destinata a crescere nel corso del Settecento, quando diverse corporazioni inseriranno norme per indicare il tetto massimo di spesa annuale e richiederanno ai massari rendicontazioni sempre più precise delle spese sostenute (CHILESE, *I mestieri*, p. 64).

10 Nel 1777 tale rendicontazione verrà resa obbligatoria per tutte le corporazioni dai rettori di Verona (ASVr, CdA, Pistori, fasc. 116 (1777 marzo 17)).

caso, è quello relativo al pagamento della quota d'ingresso. La redazione originale distingue in primo luogo tra coloro che si iscrivono solamente all'Arte dei biavaroli e quelli che appartengono ad altre corporazioni¹¹; in secondo luogo tra coloro che si iscrivono al momento della fondazione dell'Arte e coloro che subentreranno in un secondo momento. La tariffazione prevede il pagamento rispettivamente di 6 o 25 lire nel primo caso; di 18 o 40 lire nel secondo. L'intervento del Consiglio tende a semplificare e a rendere più agevole l'ingresso nell'Arte, riconoscendo una sola tariffa: 6 lire per chi appartenga soltanto a questa corporazione, 12 per gli altri.

Entrambe le proposte non rappresentano certo un *unicum* nel panorama veronese complessivo. Diverse altre corporazioni, infatti, tra XVI e XVII secolo si troveranno a difendere il loro desiderio di controllare e regolamentare l'accesso all'Arte contro l'opposta posizione del Consiglio. Come sottolinea infatti Paola Lanaro, il periodo in questione è caratterizzato da una progressiva "chiusura" delle Arti, che si sentono minacciate da pratiche di lavoro non regolate¹²: molte sono le richieste di revisione degli statuti medievali, non sempre accolte dai rappresentanti del Consiglio o dal gruppo dirigente veneziano, generalmente interessato – al contrario – a favorire una certa facilità relativamente agli ingressi, almeno per alcune delle compagnie d'Arte reputate di maggiore importanza¹³.

Dopo aver imposto l'obbligo a tutti gli iscritti di vendere pasta¹⁴, legumi e grani «di buona e sufficiente qualità», i capitoli passano a trattare un altro elemento assai delicato, cioè quello relativo all'imposizione delle gravezze. In questo caso l'intento dei proponenti è quello di evitare l'insorgere di liti interne ma anche l'accumularsi di debiti:

Per tanto, acciocché non succeda simil disordine nell'Arte suddetta dei biavaroli et ognuno contribuisca alle spese con la debita misura, a proporzione delle forze e negozio che di tempo in tempo averà, sia preso e stabilito che tutti li biavaroli et cadauno di essi debbi di mese in mese dar la notte al massar dell'Arte dei grani di

¹¹ L'appartenenza a più di una corporazione, sebbene spesso malvista dagli appartenenti ad alcune Arti, non rappresentava tuttavia un elemento eccezionale (si veda GHEZI FABBRI, *Presenza e ruolo*, p. 147).

¹² LANARO, *Gli statuti delle arti*, p. 338. Esempi relativi alla realtà veronese in CHILESE, *I mestieri*, pp. 60-63.

¹³ Sul tema del rapporto tra Arti e potere locale, in particolare nella Terraferma veneta, si veda anche FRIGO, *Continuità, innovazioni e riforme*, pp. 191-192. Sull'aumentato controllo da parte degli Stati nei confronti delle corporazioni di mestiere: MERLO, *Le corporazioni*, pp. 34-35.

¹⁴ Come vedremo meglio in seguito, i biavaroli fabbricavano e vendevano alcuni tipi di pasta, in particolare paste all'uovo e soprattutto *bigoli*. Sui bigoli si rimanda a BRUGNOLI, «*Famosa fan Verona i bigoli*».

ogni sorte che comprenderà nella giusta e vera quantità, in pena di lire venticinque e perdita della roba non notificata.

Anche in questo caso ci troviamo di fronte a una norma generalmente non prevista dagli statuti medievali, evidentemente introdotta in considerazione delle continue liti sorte all'interno delle altre corporazioni cittadine¹⁵.

In generale, in effetti, la differenza tra questo statuto e quelli pubblicati da Luigi Simeoni¹⁶ e risalenti al XIV secolo risulta abbastanza evidente: mentre infatti nelle raccolte più antiche veniva riservata una notevole attenzione alla definizione delle singole lavorazioni spettanti alle Arti, alle modalità di designazione delle singole cariche e alle norme che dovevano regolare i rapporti tra confratelli – per limitare, per esempio, lo scambio di offese, la sottrazione di clienti o di lavoratori e così via –, in questo caso tali tematiche vengono ignorate o trattate in modo marginale. Il solo capitolo ottavo, in effetti, ne fa cenno, ordinando ai confratelli di vendere legumi e paste – lasagne, pappardelle e altri formati di pasta – «di buona e sufficiente qualità».

L'attenzione dei redattori sembra gravitare piuttosto su una serie di aspetti legati alla visibilità dell'Arte – non a caso i primi due capitoli riguardano la designazione del santo, l'indicazione dell'altare e la descrizione dello stendardo¹⁷ – e, soprattutto, su tematiche di natura prettamente economica. Di qui la preoccupazione di limitare le possibilità di spesa da parte del massaro, definire le quote d'ingresso – tentativo che abbiamo visto fallire –, indicare le modalità di ripartizione delle singole tassazioni¹⁸.

Ancora in materia economica interviene il dodicesimo capitolo che, in considerazione delle gravi spese sostenute per la fondazione della nuova Arte, chiede alla Città di concedere alla corporazione

esenzione per dieci anni da tutte le gravezze alle quali soccombono, o in quel tempo per qual si sia causa soccomber potessero le Arti di questa città acciocché in questo mentre, stabilita con sicuri fondamenti, l'Arte di biavaroli possi con

¹⁵ Sul tema, cfr. il caso dei pellicciai e dei pistori in CHILESE, *I mestieri*, p. 64

¹⁶ SIMEONI, *Gli antichi statuti*.

¹⁷ Accanto a essi, ricordiamo anche il capitolo decimo, che obbliga tutti gli iscritti a partecipare al funerale dei confratelli defunti, e l'undicesimo che impone l'obbligo di partecipare alla processione del Corpus Domini recando una candela.

¹⁸ Il tema verrà ripreso e meglio definito in seguito, nel 1682, quando a seguito di una supplica dell'Arte, il vicario della Domus Mercatorum attribuisce al massaro e alla Banca dell'Arte il compito di ripartire volta per volta tutti i carichi delle varie tasse, compresa quella del Mercà Biave, chiamando però, per realizzare tale suddivisione, 4 persone dell'Arte scelte dagli stessi appartenenti al gruppo dirigenziale: ASVr, CdM, reg. 6 (1682 ottobre 25).

maggior fervore senza la desolazione di sé medesima tutta impiegarsi in servizio di sua Serenità e di questa Magnifica Città.

Anche in questo caso, l'accettazione del Consiglio è vincolata a una variazione da inserire nel testo, con la quale si riducono a otto gli anni di esenzione

da quelle contribuzioni solite a farsi dalle Arti di questa città nelle occorrenze di passaggio de principi o di altri personaggi grandi, restando però cadaun descritto nell'Arte obbligato in particolare alle pubbliche gravezze per rata dell'estimo al quale sarà allibrato, et per parte della magnifica Città sia supplicato il Serenissimo Principe ad esentar detta Arte per lo spazio di anni otto da ogni imposizione che per qualche urgenza il Serenissimo imponesse alle altre Arti di questa Città.

Ciò che manca, nel testo preso in esame, è soprattutto la normazione del ruolo dei garzoni e l'eventuale indicazione di una gerarchia interna all'Arte, che aveva caratterizzato la gran parte degli statuti redatti in epoca precedente¹⁹. L'Arte dei biavaroli, appare infatti prevalentemente attenta a regolare la gestione economica della corporazione stessa: in effetti, come sottolinea Angelo Moioli, tra Cinque e Seicento la pressione normativa sul garzonato era andata generalmente affievolendosi, non tanto «per l'affermarsi di un indirizzo discrezionale e arbitrario, quanto invece semplicemente perchè la definizione contrattuale privata tra le parti, che in precedenza era coesistita con la regolazione statutaria del rapporto tra apprendista e maestro, stava prendendo ora il sopravvento»²⁰. D'altro canto – come vedremo meglio più avanti – la corporazione dei biavaroli comprendeva diverse persone provenienti da altri gruppi corporati e veniva in tal modo a rappresentare una realtà “ibrida”, che per sopravvivere aveva bisogno di concentrarsi più sulle modalità di commercializzazione dei prodotti a essa riservati che sulle caratteristiche dei singoli componenti.

L'indicazione dei prodotti di pertinenza degli iscritti all'Arte è relegata nella parte finale dello statuto, dove gli stessi sono suddivisi in due gruppi, distinguendo tra quelli di esclusiva pertinenza dei biavaroli, e quelli che potevano essere commercializzati anche da altre corporazioni:

¹⁹ Si veda LANARO, *Gli statuti delle Arti*, pag. 338; CHILESE, *I mestieri*, pp. 60-61.

²⁰ MOIOLI, *I risultati*, pp. 24-25. Sul tema in generale: GOTTARDI, *Le corporazioni premoderne*, pp. 15-18. In alcuni casi, anche in epoca avanzata le norme insistono sul tema del garzonato, generalmente nel tentativo di salvaguardare l'Arte relativamente all'arrivo di operatori “indesiderati” (come nel caso degli osti: CHILESE, *I mugnai*, pp. 42-44; altri esempi in CHILESE, *I mestieri*, pp. 59-61).

Vendibili solo dai biavaroli	Fasoli pizoli, lente, fave et ogni altra sorte de legumi così trattati come intieri; farine di formento, segala, granà, melega, formenton giallo e nero, formento da pasti, panizo, spelta, vena, soventro; bigoli, papparelle, lasagne, macaroni di Puglia et ogni altra sorte di simil paste
Vendibili anche da altre corporazioni	Orzo, scandella, riso

La base statutaria redatta nel 1637 sarà successivamente ritoccata in alcuni punti, soprattutto nel tentativo di limitare le uscite dell'Arte. A "farne le spese" sarà innanzitutto il massaro, assieme alle altre cariche della corporazione: nel 1661 si prende infatti in esame il problema del loro salario, che prevede la corresponsione di una torcia di cera di tre libbre e l'esenzione dal pagamento delle tasse imposte agli altri confratelli²¹. Alcuni anni dopo viene invece rivista la modalità di elezione dei ragionieri e degli altri componenti la Banca: al fine di ridurre le spese, infatti, l'Arte si riunirà solamente per eleggere il massaro e il gastaldo e a essi sarà poi derogato il compito di scegliere i loro collaboratori²².

Sulla stessa lunghezza d'onda si colloca una parte approvata dall'Arte e ratificata dal vicario della Casa dei Mercanti nel 1681. Essa conferisce al massaro e alla Banca la possibilità di decidere spese straordinarie con una certa autonomia, senza l'obbligo di radunare tutti i confratelli. Anche in questo caso l'assunzione di tale decisione viene giustificata con la preoccupazione di ridurre il più possibile le spese: in realtà, i due provvedimenti appena ricordati finiscono per attribuire al gruppo dei dirigenti una notevole libertà di azione, relegando decisamente sullo sfondo tutti gli altri confratelli²³.

Un'altra importante serie di parti approvata dall'Arte e ratificata dall'autorità cittadina riguarda le modalità di iscrizione. Così, per esempio, la quota di iscrizione – che abbiamo visto essere stata mantenuta bassa da parte del Consiglio Civico – nel 1681 verrà portata a 9 lire veronesi, per coloro che non fossero figli d'Arte²⁴. Questi ultimi ancora nel 1750 pagheranno solamente 6 lire per

²¹ ASVr, CdM, reg. 6 (1661 giugno 1).

²² ASVr, CdM, reg. 6 (1675 agosto 29).

²³ Vicende analoghe, per quanto riguarda il continuo aumento e successiva riduzione dell'autonomia del massaro, sono state riscontrate relativamente alla corporazione dei pezzarolli e dei pistori (ASVr, CdA, Pezzarolli, reg. 2, carte varie; ASVr, Compagnie d'Arti, Pistori, fasc. 109, carte varie). Si veda anche CHILESE, *I mestieri*, p. 60.

²⁴ ASVr, CdA, reg.6 (1681 settembre 13).

l'ingresso²⁵, mentre alcuni anni dopo, nel 1770, una parte dell'Arte indicherà in 10 ducati la quota d'ingresso da corrispondersi da parte di tutti gli altri aspiranti confratelli²⁶.

Un ultimo "blocco" di interventi, risalenti alla seconda metà del Seicento, riguarda il problema delle misure da utilizzarsi per la vendita dei singoli prodotti. In questo caso, dunque, l'Arte interviene a legiferare su di un argomento del tutto ignorato al momento di preparare lo statuto.

Le norme in materia sono nel complesso semplici: esse prevedono l'obbligo di tenere in ogni bottega un *tamiso* bollato dall'ufficiale incaricato, da utilizzare per «tamisar le farine che vende buratate, né d'altro si possa valere». L'attrezzo dovrà essere utilizzato fino a che non si rompa e il sigillo imposto sopra di esso dovrà essere apposto in modo da interessare sia il legno che la tela. Con una particolare severità viene infine indicata la quantità di scarto reputata accettabile in relazione alla lavorazione della farina di mais²⁷:

che per mezza oncia che restasse di semolino, ovvero mezzano sopra il tamiso in lire quattro di farina di formenton giallo buratata, non possa alcun biavarolo esser inquisito, se non quando ne restasse sopra il tamiso maggior quantità delle predetta, nel qual caso sia castigato con pena di lire dieci per ogni volta.

La difesa dell'Arte: la doppia iscrizione e la lotta contro le Arti affini

La particolare modalità di iscrizione all'Arte, che in base agli statuti non contempla né l'obbligo di apprendistato, né la dimostrazione di precise abilità, deve essere messa in relazione con le caratteristiche dei componenti l'Arte in esame. In effetti, l'analisi di un dettagliato elenco di confratelli redatto nel 1701 risulta di notevole interesse in tal senso, evidenziando la natura decisamente "variegata" di questa corporazione²⁸. I 106 confratelli iscritti in quell'anno sono, infatti, in molti casi appartenenti anche ad altre Arti. In particolare, come mostra la tabella qui sotto, alla corporazione dei farinati avevano aderito:

Formaggiai	12
Merzari	1
Molinari	7

²⁵ ASVr, CdM, reg.6 (1750 aprile 25).

²⁶ ASVr, CdM, reg.6 (1770 luglio 9).

²⁷ ASVr, AAC, Processi, b. 167, n. 1899 (1676 luglio 27).

²⁸ ASVr, CdA, Biavaroli, reg. 4 (1701 ottobre 24).

Osti	1
Pistori	21
Scudellari	1
Sensali	1
Zoccolari	1
<i>Totale</i>	<i>45 (42,4% sugli iscritti totali)</i>

Si tratta, evidentemente, di un'anomalia rispetto a quanto verificato per le altre Arti alimentari veronesi, attente piuttosto a salvaguardare l'unicità dell'iscrizione.

In effetti, una tale concentrazione di doppie iscrizioni è del tutto particolare e certo rappresenta una delle caratteristiche di maggiore interesse di questo gruppo²⁹. La possibilità di vendere alcune varietà di legumi e cereali interessava anche altri commercianti e operatori (del settore alimentare e non solo): la costituzione dell'Arte dei biavaroli aveva dunque reso necessario, per coloro che probabilmente da tempo si dedicavano a tale commercio, una doppia iscrizione. D'altro canto, la possibilità di iscriversi con una certa facilità all'Arte diveniva una sorta di autodifesa, necessaria per la stessa: sfogliando il materiale relativo alla corporazione, in effetti, si incontrano molto spesso parti relative ad appartenenti ad altre Arti o a singole persone non iscritte, che vendono legumi in modo illegale³⁰. Il fatto di rendere facilmente accessibile la corporazione avrebbe dovuto "invogliare" tutti gli interessati a iscriversi, mettendo così l'Arte al riparo dal maggior numero possibile di problemi, che comunque permanevano.

In effetti, i numerosi proclami dei podestà o dei vicari della Casa dei Mercanti contro coloro che vendevano legumi e farine abusivamente sembrano poter fare molto poco: il loro moltiplicarsi nel corso del tempo appare più come segnale di debolezza che come espressione di effettiva possibilità di controllo del fenomeno.

²⁹ I mestieri legati all'annona propongono spesso questioni legate a doppie iscrizioni: così accade, per esempio, ai festari rispetto ai pistori (ASVr, CdA, Scaletteri o festari, regg. 1-35), ma la varietà delle provenienze non è certo così eterogenea come nel caso in esame.

³⁰ Nel 1682, per esempio, i massari lamentano che giornalmente alcuni «non descritti nell'Arte vengono liberamente sopra le pubbliche piazze a rivender legumi d'ogni sorte et altra robba spettante ai biavaroli ad onta di quelle leggi da questo publico in diversi tempi promulgate e capitoli dell'Arte, ne segue anco che l'Arte stessa mancante di sovegno rischia il cadere non senza danni più notabili che dalla caduta il pubblico e privato interesse rissentirebbero»: ASVr, CdM, reg. 6 (1682 ottobre 25). Ma anche in precedenza vengono fatte diverse denunce in tal senso (si veda per esempio ASVr, CdA, Pistori, fasc. 109).

Ecco dunque che nel 1661 il podestà emana un proclama che vieta ai mugnai di vendere «farina di mercanzia né altra roba spettante alla suddetta Arte dei biavaroli» e vincola la possibilità di vendita all'iscrizione all'Arte in questione. Nel 1666, invece, una nuova ordinanza cerca sostanzialmente di accontentare entrambe le Arti, riconoscendo la bontà delle loro posizioni. Per questo motivo il Consiglio permette ai mugnai di vendere le farine da loro macinate, ma in quantità tassativamente inferiori al minale³¹. Nel 1667 il podestà interviene nuovamente in materia, ricordando la necessità di iscrizione all'Arte per poter commercializzare i legumi di pertinenza della stessa. In questo caso l'ammonizione deve ritenersi rivolta soprattutto ai "pistori da massare", che si arrogavano il diritto di vendere farina³².

Le occasioni di lotta nei confronti dei mugnai, in particolare, risultano decisamente numerose³³. In effetti, la vendita di prodotti in qualche misura simili dava luogo a continue infrazioni, contro le quali i biavaroli intervengono con notevole pervicacia. Uno dei primi episodi in questo senso risale al 1646 e trae origine da una denuncia contro un certo Sante Ponchino, un mugnaio che avrebbe venduto alcuni prodotti di pertinenza dei biavaroli. Questi ultimi, dopo aver ottenuto la condanna dell'accusato, riescono anche a far pubblicare una delibera del Consiglio dei XII e L con la quale si ribadiscono le pertinenze dell'Arte (rispetto a quelle dei mugnai) e l'obbligo di iscrizione a chiunque volesse commerciare farina di frumento³⁴.

Circa un secolo dopo (1730) le medesime norme vengono ribadite dal podestà, che si rivolge espressamente a mugnai e pistori, cui viene fatto divieto di

³¹ ASVr, AAC, Processi, b. 168, n. 1899 (1666 dicembre 17). A questo proposito Paola Massa ricorda che, nel caso di Arti che commercializzano merci affini, «l'intervento delle autorità cittadine è costantemente conciliatore, con un ricorso continuo all'Arte del compromesso: le soluzioni raggiunte finiscono pertanto per complicare ancora di più il delicato meccanismo di un sistema di riserva monopolistica di piccole quote dei singoli settori di mercato» (MASSA, *Annona e corporazioni*, pag. 396).

³² ASVr, CdM, reg. 6 (1661 ottobre 19 e 1667 gennaio 26). Ai "pistori da massare" fa riferimento un documento risalente al 1685: si tratta di un'ordinanza con la quale venivano definite precise competenze per panettieri e fornai, considerati come due entità autonome. I primi, in particolare, vengono indicati come «*pistori da massare* et a questi soli resta permesso cuocer pane per la famiglia masserizia»: ASVr, AAC, Processi, b. 172, n. 568 (1749 aprile 12). Contro questi ultimi i biavaroli dovranno intervenire a più riprese, nel tentativo di "contenere" i loro testativi di aumentare le proprie competenze, a scapito dei biavaroli stessi: si veda ASVr, CdM, reg. 6, *Statuti dell'Arte dei biavaroli* (1733 agosto 11). Sui pistori da massare si veda anche GUENZI, *Un mercato regolato*, in particolare alle pp. 375-377.

³³ Sulla corporazione veronese dei mugnai e sulle sue vicende si rimanda a CHILESE, *I mugnai*, pp. 151-159.

³⁴ ASVr, CdM, reg. 6, *Statuti dell'Arte dei biavaroli* (1646 aprile 16).

«vender farina alla minuta sì di formento che di formenton giallo a chi si sia, essendo cosa spettante all'Arte dei biavaroli, salvo solo ai molinari stessi li benefici conferitigli dal Magnifico Consiglio dei XII di questa città il 17 dicembre 1666». Lo stesso proclama contiene anche un'intimazione contro formaggiai, osti e stallieri, cui viene vietato «il vender vena, sive biada da cavallo et altro spettante all'Arte suddetta se non saranno in quella descritti in pena come sopra»³⁵.

Quattro anni dopo l'Arte dei biavaroli si trova nuovamente obbligata a procedere contro i *pistori da massare* che, evidentemente, non hanno cessato di creare difficoltà. La posizione assunta in questo caso risulta piuttosto drastica e, attraverso l'approvazione di una "parte" apposita, prevede³⁶

che per l'avvenire sotto qualunque color o pretesto, non possano il massaro et bancali predetti et successori di tempo in tempo, ricevere nell'Arte dei biavaroli alcuna persona che eserciti la pistoria da massare, tanto che avesse bottega quanto che non la avesse, ma esercitasse il mestiere di far et cuocer pane da massarie; ma queste tali persone del tutto restino escluse et mai in alcun tempo accettate né per confratelli né per aggiunte.

Norme di questo genere si susseguiranno fino alla fine del XVIII secolo, a riprova delle difficoltà di affermazione dell'Arte dei biavaroli³⁷. In effetti, le Arti che commercializzano o trattano prodotti interessanti anche per altre corporazioni, in qualche misura "confinanti" e assai vicine tra loro, incontrano le più forti difficoltà di sopravvivenza e sono necessitate a sostenere lotte continue per poter salvaguardare la propria esistenza³⁸.

Gli iscritti e la loro ricchezza: alcune note

Le particolarità relative all'Arte dei biavaroli riguardano, come abbiamo detto più sopra, diversi aspetti della vita dell'Arte. Tra questo va annoverato senza dubbio quello relativo al numero di iscritti, numero che si mantiene

³⁵ ASVr, CdM, reg. 6, *Statuti dell'Arte dei biavaroli* (1730 marzo 23).

³⁶ ASVr CdM, reg. 6, *Statuti dell'Arte dei biavaroli* (1734 agosto 29).

³⁷ ASVr, Archivio Morando, Processi, n. 1499 (1777 novembre 25); ASVr, AAC, Processi, b. 167, n. 2294 (1795 luglio 14).

³⁸ Sul problema della regolamentazione del commercio "esclusivo" di alcuni prodotti, si vedano gli accenni fatti da MASSA, *Annona e corporazioni*, p. 396. Le corporazioni legate all'annona non erano certo le uniche relativamente alle quali potessero sorgere situazioni come quella indicata: sul tema si veda la vicenda dei muratori veronesi in CHILESE, *I mestieri*, pp. 117-121.

sostanzialmente costante nel corso del tempo. Ecco dunque che se nel 1648 i biavaroli presenti in città raggiungono il totale di 115³⁹, nel 1675 il numero scende a 85⁴⁰, mentre nel 1701 risultano essere 106. Le anagrafi delle Arti del 1714⁴¹ registrano 104 iscritti; le due registrazioni successive (contenute all'interno dei registri dell'Arte) danno notizia di 108 iscritti per il 1730⁴² e 117 per il 1745⁴³.

La causa di tale, costante, "affollamento" tra le fila dell'Arte deve senza dubbio essere fatto risalire all'estrema facilità con cui era possibile entrarvi: facilità che era stata in un certo senso imposta da parte delle autorità cittadine. D'altro canto, la possibilità di entrare a far parte della corporazione dei biavaroli pur mantenendo la contemporanea iscrizione a un'altra Arte aveva certamente spinto molti commercianti, interessati a trattare cereali e farine, a farsi inserire nelle liste dei confratelli.

La possibilità di una doppia iscrizione spiegherebbe, d'altro canto, l'esiguità dei capifamiglia iscritti all'estimo cittadino del 1653 semplicemente come *biavaroli*. Si tratta, in effetti, di sole sette persone, caratterizzate nel loro complesso da una cifra d'estimo decisamente ridotta, compresa tra i due e i 6 soldi d'estimo. L'esiguità di tale registrazione è ben giustificata dall'estrema limitatezza delle risorse sulle quali tali personaggi potevano contare: qualche piccolo appezzamento di terreno, in alcuni casi la casa di abitazione⁴⁴. Negli altri estimi sopra ricordati, il numero di iscritti risulta decisamente superiore, anche se le cifre estimali non risultano mai particolarmente elevate, assestandosi mediamente entro i 10 soldi, cifra di poco inferiore a quella rilevata, per esempio, per i pistori⁴⁵.

39 ASVr, CdA, Biavaroli, fasc. 2.

40 ASVr, CdA, Biavaroli, fasc. 10, n. 26.

41 ASVr, Deputazione provinciale di Verona, AEP, Anagrafi, b. xxx, n. 855.

42 ASVr, CdA, Biavaroli, fasc. 10, *Notarella della dadia straordinaria dell'estimo mercantile per l'anno scorso 1730*.

43 ASVr, CdA, Biavaroli, fasc. 10, n. 39.

44 Sul tema si veda CHILESE, *Una città*, pp. 191-192. In particolare uno degli iscritti, Dorigo Signorini, di San Tomio, dichiara di aver contratto debiti per un totale di 1.062 ducati e registra un'entrata annua pari a 70 ducati, derivante dal possesso di 12 campi arativi con gelsi nelle vicinanze di Porta Vescovo (ASVr, AEP, Polizze 1653, reg. 28, c. 9 r-v).

45 ASVr, Deputazione provinciale di Verona, AEP, Anagrafi, bb. xxix-xxx.

«Non possino più essere accettate nell'Arte femmine di sorte alcuna»

L'elenco di iscritti risalente al 1701, più sopra ricordato, fornisce anche notizia di un certo numero di donne facenti parte della corporazione. In quell'anno esse sono complessivamente 15 e rappresentano il 14% circa del totale degli iscritti. Un numero decisamente più elevato di quello relativo a un elenco precedente, risalente al 1648: in quel caso, infatti, le donne erano solamente due su 115⁴⁶. La presenza femminile all'interno della corporazione emerge anche da una serie di registrazioni relative ai nuovi ingressi: così, per esempio, nel 1678-1679 su di un totale di quattordici ingressi due riguardano donne; nel 1688 un ingresso su tredici è femminile; nel 1736 due nuovi ingressi su diciotto. Ancora, nel 1730 gli iscritti totali sono 108 e le donne sono tre; nel 1745 esse sono quattro su 117⁴⁷.

Questo genere di situazione crea, evidentemente, qualche difficoltà all'Arte stessa, che nel 1763 emana una norma che limita con estrema chiarezza le possibilità di azione da parte delle donne. Il testo in questione prevede infatti che⁴⁸

per l'avvenire non possino più essere accettate nell'Arte femmine di sorte alcuna, restando solo permesso alle vedove dei confratelli che morissero, per tutto il tempo resteranno in stato vedovile, di poter continuare l'esercizio dell'Arte, quando soccombino a tutte le gravezze spettanti all'Arte stessa; e passando a secondi voti restino subito escluse e depennate dall'Arte potendo li rispettivi mariti (quando non fossero confratelli attuali) previo il pagamento dell'ingresso delli ducati 6:10, esercitar il mestiere.

Una posizione tanto rigida non deve sorprendere. Come ricorda infatti Simona Laudani, in età moderna l'irrigidimento statutario relativo all'ammissione all'Arte e alla sua gerarchizzazione si accompagna molto spesso alla «connotazione di genere del mondo del lavoro e delle corporazioni». In tal senso, la tendenza all'esclusione delle donne dalle corporazioni di mestiere, già evidente in età medievale, diviene nel tempo più marcata: «l'immagine che il mondo corporato offriva di sé nell'età preindustriale era quella di un universo maschile, all'interno del quale le gerarchie, i riti, le pratiche di appartenenza passavano tutte attraverso un riconoscimento sessuato. Pur consentendo una larga utilizzazione del lavoro femminile [...] ne negava tuttavia visibilità e autonomia»⁴⁹.

⁴⁶ ASVr, CdA, Biavaroli, reg. 3 (1648 marzo 27).

⁴⁷ ASVr, CdA, Biavaroli, reg. 10.

⁴⁸ ASVr, Casa dei Mercanti, reg. 6 (1763 luglio 27).

⁴⁹ LAUDANI, *Il ruolo politico*, pp. 67-68. Esistono, in realtà, alcune corporazioni "miste" (per esempio a Bologna, nell'ambito della produzione serica), ma in ogni caso il ruolo riservato alle

Soprattutto in momenti di contrazione del mercato, donne e stranieri venivano esclusi dal mercato del lavoro, impedendo loro l'accesso al mestiere: in realtà, pur non aparendo, le donne svolgevano in molti casi attività lavorative, «offrendo sul mercato una manodopera qualificata, ma allo stesso tempo più “libera” dai controlli e dai vincoli della corporazione, utilizzati sovente per i lavori meno prestigiosi, peggio pagati ma non per questo meno importati nel processo produttivo»⁵⁰.

La chiusura provvisoria delle botteghe

Uno dei temi su cui l'Arte dei biavaroli torna con una certa insistenza è rappresentato dalla chiusura provvisoria delle botteghe da parte degli iscritti. Si tratta di un problema che, nel materiale veronese, emerge anche a proposito della corporazione dei panettieri e che, in quel caso, andava senza dubbio ricondotto al desiderio di aggirare le limitazioni di volta in volta imposte dal calmiere⁵¹.

La situazione, per i biavaroli, risulta leggermente diversa e ancora una volta i problemi dell'Arte vanno ricollegati alla particolare ed eterogenea struttura della stessa⁵²:

rappresentano gli intervenienti dell'Arte esser invalso altro inconveniente e pernicioso corruttela, che alcuni descritti nell'Arte dei biavaroli, et particolarmente quelli che sono et esercitano altre Arti oltre il biavarolo, fra l'anno e nei mesi che ad essi parono vantaggiosi alla propria utilità, si fanno sospender dall'Arte per ritrovar poscia ad esercitar l'Arte stessa in altro tempo e stagione che conoscono esserli di vantaggio, restando con tal forma scaltra il solo pubblico e privato interesse dell'Arte aggravato, mentre l'Arte con parte speciale presa nel Magnifico Consiglio dei XII di 23 ottobre 1670 fu impegnata a fare che cadauno biavarollo dovesse tenir aperta pur tutto l'anno la sua bottega e fornita di farine e paste.

donne era indicato con estrema precisione e fortemente differenziato rispetto a quello maschile. In ogni caso, comunque, le donne non potevano aspirare a ricoprire ruoli dirigenziali all'interno della corporazione. Sul tema, cfr. anche le considerazioni avanzate da GROPPI, *Ebrei, donne, soldati e neofiti*, pp. 533-559 e l'esempio bolognese citato in GHEZA FABRI, *Presenza e ruolo delle Società d'arti*, p. 151.

⁵⁰ LAUDANI, *Il ruolo politico*, p. 71.

⁵¹ Nella documentazione a essi relativa, viene fatto più volte riferimento a tale situazione, denunciata a più riprese dal Consiglio Civico e addirittura dai retori veneti; si veda per esempio, ASVr, CdM, reg. 6, *Statuti delle Arti. Pistori* (1771 maggio 31).

⁵² ASVr, CdM, reg. 6 (1682 ottobre 25).

Contro costoro l'Arte si richiama dunque a una norma del 1670 (che non viene però trascritta) e vieta di chiudere le botteghe per periodi più o meno brevi. Sullo stesso tema si ritornerà ancora nel corso del Settecento, ribadendo i divieti in tal senso, obbligando chiunque volesse nuovamente farsi iscrivere, al pagamento dell'intera quota d'ingresso e vincolando la permanenza nella corporazione all'apertura della bottega, che doveva essere fatta entro un anno dalla nuova iscrizione⁵³.

Il problema dell'annona

Come nel caso della corporazione dei pistori, anche i biavaroli sono in parte interessati all'annosa questione del calmiero e della definizione delle tariffe di farine e paste alimentari. Se tuttavia dall'insieme delle carte dei pistori lo scontento nei confronti delle autorità cittadine e veneziane emerge con maggiore immediatezza⁵⁴, in questo caso sembrerebbe che la questione, pur di un certo interesse, non fosse però mai arrivata a rivestire un'importanza preponderante. In effetti sembra quasi che il controllo esercitato dalla città fosse piuttosto blando nei confronti dei biavaroli, la cui funzione ai fini dell'approvvigionamento alimentare della città, pur se importante, appariva in qualche misura meno problematica di quella dei colleghi pistori⁵⁵. I biavaroli sembrano infatti porsi in una posizione meno conflittuale rispetto alle autorità cittadine e veneziane, limitandosi a intervenire in relazione all'ordinanza emessa dal Consiglio dei XII e L nel 1790.

In questo specifico caso, infatti, essi vengono chiamati direttamente in causa: nel documento sono indicate le norme per la regolamentazione delle tariffe dei singoli prodotti commercializzati (farine, cereali, paste all'uovo) e nello stesso tempo si fa riferimento alle "bonificazioni", cioè agli aggiustamenti da apportare alle tariffe sulla base di una serie di valutazioni (in particolare si considerava lo scarto di lavorazione)⁵⁶.

⁵³ ASVr, CdM, reg. 6 (1745 agosto 5 e 1750 aprile 25).

⁵⁴ Gli esempi in tal senso sono assai numerosi. A titolo di esempio, si veda ASVr, AAC, Processi, b. 270 e, per un inquadramento generale, VECCHIATO, *Pane e politica annonaria*, pp. 47-70.

⁵⁵ A differenza dei biavaroli, infatti, i pistori avevano anche l'obbligo di condurre in Mercato Vecchio una certa quantità di frumento: il controllo esercitato su di essi da parte dei Cavalieri di Comun era decisamente più vincolante rispetto a quanto accadeva nel caso dei biavaroli. Sul dazio macina nella Terraferma veneta si veda POLESE, *Aspetti e osservazioni*, pp. 230-231; una panoramica sul tema in LANARO, *I mercati*, in particolare alle pp. 104-120.

⁵⁶ ASVr, AAC, Processi, b. 171, n. 758 (1790 agosto 30). Sullo stesso tema VECCHIATO, *Pane e politica annonaria*, pp. 92-94. Una precedente *Tariffa per limitare il calmiero ai biavaroli sopra*

Le norme in questione verranno duramente attaccate da pistori e biavaroli, uniti in questo caso in un'inedita alleanza. Le critiche più accese riguarderanno soprattutto le modalità di definizione del calmiero e il fatto che lo stesso – contrariamente alle richieste già da tempo avanzate dalle Arti interessate – fosse ancora una volta calcolato sul mercato di Legnago⁵⁷.

Al di là di questa vicenda, il materiale reperito presso l'Archivio di Stato di Verona non sembra fornire altre indicazioni relativamente a un coinvolgimento diretto dei biavaroli nella questione: tutti i carteggi relativi al Mercato (Vecchio e Nuovo) delle biave si infatti concentrano infatti soprattutto sull'Arte dei pistori, lasciando ai margini (o addirittura dimenticando totalmente) la condizione dei biavaroli⁵⁸.

A riprova della minore importanza che quest'Arte riveste ai fini della regolamentazione annonaria cittadina, può essere ricordato un documento di un certo interesse. Si tratta dell'insieme delle norme relative alle competenze dei Cavalieri di Comun, cui spettava l'importante compito di controllare che le ordinanze emesse dalle autorità cittadine e veneziane in materia di lavorazione dei singoli prodotti fossero poste in atto dalle singole Arti. Scorrendo il volumetto dei «Capitoli spettanti all'ufficio dei Magnifici Signori Cavalieri di Commun, regolati dal Magnifico Consiglio dei XII il dì 24 settembre 1632»⁵⁹ appare evidente la differenza esistente tra le due Arti. Mentre infatti ai controlli da esercitarsi nei confronti dei pistori viene dedicato ampio spazio, descrivendo minutamente gli obblighi cui i confratelli avrebbero dovuto ottemperare, nel caso dei biavaroli le indicazioni sono assai stringate, prevedendo solamente che essi «debbano fabricar le paste di farina di spigo bianche, che siano di bella e buona condizione, e venderne a chi ne vuole, vendendo pur'anco farine bianche da spigo e farine di formenton e di miglio al calmiero».

le cose pertinenti alla loro Arte era stata pubblicata nel 1647, in base agli ordini emanati dal Consiglio dei XII e L. In questo caso, però, la documentazione a disposizione non reca traccia di ricorsi o proteste avanzate da parte dei diretti interessati (ASVr, AAC, Processi, b. 167, n. 2306).

⁵⁷ ASVr, AAC, Processi, b. 167 (memoriale privo di data). Si veda anche VECCHIATO, *Pane e politica annonaria*, pp. 88-89 e il paragrafo dedicato ai pistori.

⁵⁸ Così, per esempio, nel 1729 i pistori stabiliscono di rinnovare la gestione del *dazio Mercà Biave* per 4 anni. La gestione viene condivisa con i biavaroli per il prezzo di «Lire 10.000 all'anno compresi tutti gli aggiunti e soldi dieci per lira, per essere ripartito il dazio tra esse Arti colla conveniente proporzione che stabiliranno li reggenti delle medesime, potendo perciò detti massaro e Banca obbligar le persone e beni dell'Arte a pubblica cauzione unitamente insolidum coll'Arte dei biavaroli»: ASVr, CdA, Pistori, fasc. 108 (11 agosto 1729).

⁵⁹ ASVr, AAC, Processi, b. 270, n. 10/144.

Conclusioni

Nata tardivamente rispetto alla maggior parte delle altre corporazioni veronesi, l'Arte dei biavaroli incontra fin da subito diverse difficoltà ad affermarsi, a ritagliarsi uno spazio peculiare nel contesto della distribuzione alimentare urbana. Se infatti, da un lato, la sua presenza può risultare utile alle autorità – interessate a facilitare l'approvvigionamento dei generi di prima necessità – dall'altro essa rischia di erodere alcune delle competenze già assegnate ad altri gruppi corporati. Non si tratta, certo, di un caso isolato: tensioni di questo stesso genere erano destinate a ripetersi, in questo stesso torno di anni, in relazione ad altre corporazioni, come nel caso di muratori, marangoni e altri lavoratori dell'edilizia⁶⁰. Certo, il fatto che in questo caso si tratti di organismi legati all'alimentazione rende le cose più complesse e – soprattutto – alza la soglia di attenzione da parte delle autorità. Che, in effetti, intervengono ripetutamente, di solito chiamate in causa dall'Arte stessa, per definire, richiamare all'ordine, organizzare le singole competenze.

Mentre si “difendono” dalle altre compagnie, i biavaroli vanno nel tempo definendo la loro “fisionomia”, aprendo alle doppie iscrizioni e, nel contempo, esprimendosi con estrema durezza relativamente alla possibilità di adesione da parte di donne.

L'impressione, tuttavia, è quella di trovarsi di fronte a un'Arte meno vitale rispetto ad altre, pur operative a Verona nell'ambito dell'annona: un'Arte in cui il ruolo degli iscritti, già poco incisivo fin dalla nascita, diviene via via più marginale, mentre i tentativi di erosione di competenze da parte di altri gruppi, ben più forti e meglio organizzati, richiedono una costante attenzione, non sempre coronata da successo.

⁶⁰ Sull'argomento si veda CHILESE, *I mestieri*, p. 117-121. Considerazioni sul caso bolognese in GHEZA FABBRI, *Presenza e ruolo*, pp. 147-148.

Bibliografia

- BRUGNOLI A., «*Famosa fan Verona i bigoli*». *Una dimenticata "eccellenza" del patrimonio gastronomico locale*, in *Studi Veronesi. Miscellanea di studi sul territorio veronesi. IV*, Verona 2018, pp. 77-102
- CHILESE V., *Una città nel Seicento veneto. Verona attraverso le fonti fiscali del 1653*, Verona 2002
- CHILESE V., «*Giusto essendo che impedito ai benestanti ... le vendite al minuto*»: *la conflittualità tra arte degli osti e nobiltà cittadina nel corso del XVIII secolo*, in *Studi Veronesi. Miscellanea di studi sul territorio veronesi. VI*, Verona 2021 pp. 38-56
- CHILESE V., *I mestieri e la città. Le corporazioni veronesi tra XV e XVIII secolo*, Milano 2012
- CHILESE V., *I mugnai*, «*Studi Storici Luigi Simeoni*», LX (2010), pp. 150-159
- DE LUCA G., *Mercanti imprenditori, élite artigiane e organizzazioni produttive: la definizione del sistema corporativo milanese (1568-1627)*, in *Corporazioni e gruppi professionali nell'Italia moderna*, a cura di A. Guenzi, P. Massa, A. Moioli, Milano 1999, pp. 79-116
- FRIGO D., *Continuità, innovazioni e riforme nelle corporazioni italiane tra Sei e Settecento*, in *Corpi, «fraternità», mestieri nella storia della società europea*, a cura di D. Frigo, Roma 1990, pp. 187-212
- GHEZA FABRI L., *Presenza e ruolo delle Società d'Arti e Mestieri in una città di antico regime (Bologna secc. XVI-XVIII)*, in *Dalla Corporazione al mutuo soccorso. Organizzazione e tutela del lavoro tra XVI e XX secolo*, a cura di P. Massa, A. Moioli, Milano 2004, pp. 137-166
- GIULI M., *L'abbondanza e la quiete. Ruolo e implicazioni della politica annonaria a Lucca in età moderna*, in «*Mediterranea. Ricerche Storiche*», XIV (2017), pp. 593-626
- GOTTARDI G., *Le corporazioni premoderne come fonti di cultura tecnologica*, in PETRONI G., *Leadership e tecnologia. La matrice organizzativa delle grandi innovazioni industriali*, Milano 2000, pp. 15-18
- GROPPI A., *Ebrei, donne, soldati e neofiti: l'esercizio del mestiere tra esclusioni e privilegi*, in *Corporazioni e gruppi professionali nell'Italia moderna*, a cura di A. Guenzi, P. Massa, A. Moioli, Milano 1999, pp. 533-559
- GUENZI A., *Un mercato regolato: pane e fornai a Bologna nell'età moderna*, «*Quaderni Storici*», 13 (1978), 1, pp. 370-397
- GUENZI A., *La tutela del consumatore nell'antico regime. I «vittuali di prima necessità» a Bologna* in, *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*, a cura di P. Prodi, Bologna 1994, pp. 733-756
- LANARO P., *I mercati nella Repubblica veneta, economie cittadine e stato territoriale (secoli XV-XVIII)*, Venezia 1999
- LANARO P., *Gli statuti delle Arti in età moderna tra norma e pratiche. Primi appunti dal caso veneto*, in *Corporazioni e gruppi professionali nell'Italia moderna*, a cura di A. Guenzi, P. Massa, A. Moioli, Milano 1999, pp. 327-344
- LAUDANI S., *Il ruolo politico delle corporazioni*, in *Storia del lavoro in Italia. L'età moderna. Trasformazioni e risorse del lavoro tra associazioni di mestiere e pratiche individuali*, a cura di R. Ago, Roma 2018, pp. 51-76
- MASSA P., *Annona e corporazioni del settore alimentare a Genova: organizzazione e conflittualità (XVI-VIII secolo)*, in *Corporazioni e gruppi professionali nell'Italia moderna*, a cura di A. Guenzi, P. Massa, A. Moioli, Milano 1999, pp. 390-403
- MERLO E., *Le corporazioni, conflitti e soppressioni. Milano tra Sei e Settecento*, Milano 1996
- MOIOLI A., *I risultati di un'indagine sulle corporazioni nelle città italiane in età moderna*, in *Dalla Corporazione al mutuo soccorso. Organizzazione e tutela del lavoro tra XVI e XX secolo*, a cura di P. Massa, A. Moioli, Milano 2004, pp. 20-24

- NUBOLA C., *Confraternite e associazioni legate al mestiere nella realtà urbana trentina (secc. XVI-metà XVIII)*, in *Corpi, "fraternità", mestieri nella storia della società europea*, a cura di D. Zardin, Roma 1998, pp. 309-319
- PARZIALE L., *Corporazioni e mercato dei generi alimentari a Milano tra Cinque e Seicento*, in *Dalla Corporazione al mutuo soccorso. Organizzazione e tutela del lavoro tra XVI e XX secolo*, a cura di P. Massa, A. Moioli, Milano 2004, pp. 205-226
- POLESE B., *Aspetti e osservazioni sulla dinamica dell'andamento dei dazi nella Terraferma veneta dal 1692 al 1732, Il sistema fiscale veneto. Aspetti e problemi XVI-XVIII secolo*, a cura di G. Borelli, P. Lanaro, F. Vecchiato, Verona 1982, pp. 229-235
- SIMEONI L., *Gli antichi statuti delle arti veronesi secondo la revisione scaligera del 1319*, Venezia 1914
- VECCHIATO F., *Pane e politica annonaria in Terraferma veneta tra secolo XV e secolo XVIII (Il caso di Verona)*, Verona 1979